

**L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLE
DECISIONI DI BILANCIO
ALLA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA**

di *Luana Tolomeo*

1. La nuova governance economica europea. - 2. Le modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica. - 2.1 La rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio. - 2.2. I nuovi criteri di prudenzialità della gestione finanziaria. - 2.3. Il consolidamento delle procedure parlamentari di controllo sulla finanza pubblica. - 2.4. Il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. - 2.5. La relazione generale sulla situazione economica del Paese e la Commissione di valutazione. - 2.6. Le modifiche di carattere formale e sostanziale.

1. La nuova governance economica europea

La legge di contabilità e finanza pubblica, nonostante il breve lasso di tempo intercorso, poco più di un anno, dalla sua promulgazione, avvenuta nel dicembre del 2009 viene aggiornata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 rubricata “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*” (GU n. 84 del 12-4-2011) che, composta di 8 articoli, rimodula gli strumenti e il ciclo di bilancio a seguito dell'adozione delle nuove procedure

comunitarie per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

Le istituzioni dell'UE, infatti, in conformità con la nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione (Europa 2020)¹, hanno delineato, sulla base delle proposte sinora presentate², un nuovo sistema

¹ Europa 2020 è la nuova strategia 2010 economica per l'Europa lanciata dalla commissione europea il 3 marzo. al fine di uscire dalla crisi e di preparare l'economia dell'UE per il prossimo decennio. La Commissione individua tre motori di crescita, da mettere in atto mediante azioni concrete a livello europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale), crescita sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e rilanciando contemporaneamente la nostra competitività) e crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la lotta alla povertà). Questa battaglia per la crescita e l'occupazione richiede un coinvolgimento al massimo livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa. Vengono fissati cinque obiettivi da cui si evince quali sono i traguardi che l'UE dovrebbe raggiungere entro il 2020 ed in base ai quali saranno valutati i progressi compiuti (Comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010).

I cinque obiettivi principali della Strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione sono: portare al 75% il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva; migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3% del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore; ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% - rispetto ai livelli del 1990 - o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni, ovvero nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012; migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10% e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40% ; promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.

² Le sei proposte legislative (5 di regolamento e 1 di direttiva: presentate dalla Commissione europea del 29 settembre (volte a dare attuazione alle linee di rafforzamento della *governance*

economica già concordate nello scorso giugno dal Consiglio europeo e prospettate dalla Commissione in una comunicazione del 30 giugno 2010) prospettano, per un verso, modificazioni ai due regolamenti vigenti relativi all'attuazione del Patto di stabilità e crescita (di seguito PSC), con riferimento sia al braccio preventivo sia a quello correttivo; per altro verso introducono parametri di valutazione e meccanismi sanzionatori completamente nuovi.

Nel dettaglio le innovazioni proposte dalla Commissione riguardano in particolare 3 aspetti :

- 1) il rafforzamento del Patto di stabilità e crescita, nella fase preventiva: COM(2010)526 modifica del regolamento (CE) n.1466/97 al fine di rafforzare il braccio preventivo del PSC; correttiva: (COM(2010)522 modifica del regolamento (CE) n.1467/97 per accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; sanzionatoria: COM(2010)524, proposta di regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro con l'introduzione di una serie di sanzioni finanziarie progressive a carico degli Stati dell'eurozona che violino le regole della parte sia preventiva sia correttiva del Patto di stabilità e crescita;
- 2) l'introduzione di regole e procedure di bilancio in ciascun Paese COM(2010)523, proposta di direttiva concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e fissazione delle regole minime che dovrebbero essere rispettate dagli Stati membri nella raccolta, redazione e trasmissione dei dati di bilancio;
- 3) la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici attraverso meccanismi sia preventivi COM(2010) 527 proposta di regolamento che introduce la nuova "procedura per gli squilibri eccessivi"; che correttivi COM(2010)525 proposta di regolamento per l'applicazione di specifiche sanzioni da irrogare nel caso in cui un paese sottoposto a procedura per squilibri eccessivi non dia seguito alle raccomandazioni formulate dalla Commissione e approvate dal Consiglio europeo.

L'esame del pacchetto legislativo da parte della Commissione affari economici del Parlamento europeo dovrebbe concludersi il 19 aprile 2011 con l'adozione della proposta di relazione per la plenaria del PE, che a sua volta dovrebbe votare la sua posizione presumibilmente nella seduta del 6 giugno 2011.

Considerata la richiesta del Consiglio europeo del 27-28 ottobre 2010 di giungere ad un accordo entro l'estate, è probabile che Consiglio dell'UE e Parlamento europeo pervengano ad un accordo sull'intero pacchetto in prima lettura.

Va sottolineato che per le proposte che seguono la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo avrà poteri codecisori e il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata; per le proposte che seguono la procedura legislativa speciale, il Consiglio dovrà deliberare invece all'unanimità (con possibilità quindi di veto da parte di ogni Stato membro) e con il mero parere del Parlamento europeo e della BCE

di *governance* economica³ incentrato su tre pilastri : un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell'ambito del c.d. "semestre europeo", di cui il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha già deciso l'avvio a partire dal 2011; un'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita e una più forte sorveglianza macroeconomica, che includa meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività; la creazione di un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro.

³ Le iniziative delle Istituzioni dell'UE per il rafforzamento della *governance* economica europea costituiscono l'esito di un ampio dibattito sviluppatosi in relazione all'acuirsi della crisi economica e finanziaria e alla definizione della nuova Strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione (Europa 2020). In questo contesto, la *Task force* sulla *governance* economica, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, e costituita dai Ministri dell'economia dei Paesi membri dell'UE, dal Presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, dal Commissario per gli affari economici e monetari, Olli Rehn, e dal Presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Triche ha presentato la sua relazione finale (che riprende con alcune modifiche le proposte della Commissione europea) al Consiglio europeo del 28-29 ottobre, la quale individua i tre pilastri per il rafforzamento della *governance* economica dell'Unione europea. Il nuovo sistema di *governance* economica è riconducibile a sei assi di intervento: un meccanismo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche nazionali (c.d. "semestre europeo"), che è già stato avviato, per la prima volta, nel 2011; una più rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita; l'introduzione, mediante appositi regolamenti, di una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici che include anch'essa meccanismi di allerta e di sanzione; l'introduzione di requisiti comuni per i quadri nazionali di bilancio; l'istituzione di un meccanismo permanente per la stabilità finanziaria della zona euro; il patto "europlus", che impegna gli Stati membri dell'area euro e alcuni altri Stati aderenti a porre in essere ulteriori interventi in materia di politica economica.

Su questo ultimo aspetto, già oggetto di indicazioni generali nella relazione della *Task force*, i Ministri dell'Eurogruppo, nel corso della riunione straordinaria del 28 novembre 2010, hanno approvato una dichiarazione che indica gli elementi essenziali del nuovo meccanismo, che andrebbe istituito previa apposita modifica dei Trattati.

In particolare le modifiche apportate al sistema di governo della finanza pubblica, da parte della Commissione europea, su incarico del Consiglio dell'Unione Europea, perseguono i seguenti obiettivi: migliorare il coordinamento delle politiche economiche e fiscali dei paesi appartenenti all'Unione europea; anticipare la valutazione delle politiche degli Stati membri ad una fase preventiva all'assunzione delle conseguenti misure di bilancio da parte degli Stati stessi; valutare simultaneamente le politiche strutturali e le misure di bilancio in un quadro di complessiva coerenza e sostenibilità

D'altro canto, il meccanismo di controllo *ex ante* delle politiche economiche nazionali da parte della Commissione europea, volto rafforzare il coordinamento delle politiche economiche dei Paesi membri dell'Unione europea, che va sotto il nome di semestre europeo⁴ ha avuto

⁴ Il semestre europeo, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, consiste in un ciclo di procedure volte ad assicurare un coordinamento *ex-ante* delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'UE.

Il ciclo include le seguenti fasi:

gennaio: presentazione da parte della Commissione dell'analisi annuale della crescita (*con riferimento al semestre in corso, appena iniziato, il 12 gennaio 2011 la Commissione ha già presentato la sua prima indagine annuale*);

febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri (*per il 2011 le priorità sono state definite dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011*);

avvio con la presentazione, il 12 gennaio scorso, della Comunicazione della Commissione relativa all'analisi annuale della crescita 2011⁵.

Il Consiglio dei 27 Ministri dell'Ecofin del 24-25 marzo 2011 ha approvato le priorità in materia di risanamento di bilancio e riforme

metà aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell'ambito della nuova Strategia UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda metà dell'anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.

L'obiettivo del nuovo meccanismo, secondo quanto indicato dal Consiglio e dalla Commissione, non è quello di sottoporre i bilanci nazionali ad una sorta di valutazione o approvazione preventiva, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali, bensì di fornire elementi per una discussione *ex-ante* sulle politiche di bilancio.

⁵ L'analisi annuale della crescita, che costituirà la base sulla quale il Consiglio europeo di marzo stabilirà gli orientamenti per le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, si compone di quattro parti: una parte generale recante l'indicazione delle dieci azioni ritenute prioritarie per l'economia europea; una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020; una relazione macroeconomica, che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più atte a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita; il progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro .

L'indagine delinea chiaramente la via che l'Europa dovrà seguire nei prossimi dodici mesi, indicando dieci azioni urgenti incentrate sulla stabilità macroeconomica e sul risanamento di bilancio, sulle riforme strutturali e sulle misure a sostegno della crescita.

strutturali che gli Stati membri dovranno tradurre in misure concrete da inserire nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei PNR.

In ordine alla sostenibilità dei conti pubblici, il Consiglio europeo ha impegnato gli Stati membri su due fronti: da un lato, a presentare un piano di risanamento pluriennale recante obiettivi precisi in merito al disavanzo, alle entrate e alle spese, nonché la strategia e il calendario per raggiungerli; dall'altro a predisporre politiche di bilancio per il 2012 che assicurino la sostenibilità del debito e la riconduzione dei disavanzi al di sotto del 3% del PIL.

Dalla revisione del calendario europeo, che prevede che il ciclo della programmazione si concentri nel primo semestre, lasciando alla seconda parte dell'esercizio l'adozione delle misure programmate, deriva la tempestiva esigenza di modificare il modo in cui i governi nazionali definiscono le proprie politiche economiche e di bilancio.

La Commissione, nel mese di marzo, predispone un rapporto in cui indica le principali previsioni sullo scenario macroeconomico internazionale, sulla base del quale il Consiglio europeo individua i principali obiettivi di politica economica per l'Ue e per l'area euro e definisce gli orientamenti strategici per le politiche economiche, di cui gli Stati membri devono tener conto nei propri Programmi di stabilità e convergenza (PSC) e nei propri Programmi nazionali di riforma (PNR), la cui presentazione deve avvenire entro il 30 aprile.

Gli stati nazionali, nel mese di aprile, sono, quindi, chiamati ad allineare gli obiettivi del Programma di stabilità, che includono informazioni dettagliate sulla politica di bilancio, con gli obiettivi di crescita della strategia Europa 2020. Questo confronto consente di verificare eventuali

squilibri macroeconomici già nello stesso mese di aprile oppure di rilevarli dalla Commissione europea, a giugno (prima che gli Stati membri rendano definitive le proprie politiche di bilancio), con formali raccomandazioni di politica economica e di bilancio (elaborate sulla base dei PNR e dei PSC) rivolte ai singoli Stati membri e che sono approvate, a luglio, dal Consiglio Ecofin e, per la parte che gli compete, dal Consiglio Occupazione e affari sociali.

A fronte di questa tempistica, gli Stati membri, nella seconda parte dell'anno, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalle istituzioni europee, approvano, secondo i propri calendari, le rispettive leggi di bilancio. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri dell'attuazione delle raccomandazioni stesse.

Come ben si comprende, il primo semestre vengono verificati i presupposti per la politica di bilancio in relazione alle indicazioni del Consiglio europeo di marzo e, nel secondo semestre, si impostano le conseguenti politiche di bilancio sulla base delle decisioni del Consiglio Ecofin di luglio.

Tutto ciò comporta che la discussione e la conseguente valutazione dei programmi di politica fiscale di ciascun Paese in ambito europeo venga anticipata rispetto al momento della loro implementazione a livello nazionale.

In tale ottica, i PSC e i PNR sono destinati a diventare gli atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri. Il PSC, in particolare, che veniva predisposto sostanzialmente in chiave interna, ora deve essere definito sulla base di orientamenti e

perfezionato sulla base di raccomandazioni espresse dalle istituzioni europee. Così il PNR, al fine di garantire un più elevato profilo economico-finanziario agli interventi di carattere strutturale da esso previsti, deve rendere conto, in termini assai più pragmatici (rispetto ai programmi per l'attuazione della Strategia di Lisbona) e in maniera puntuale, degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti, anche in stretta relazione con le politiche di bilancio.

2. Le modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica

2.1. La rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio

Per adattare la legislazione nazionale ai dettami comunitari la riforma è incentrata sulla Revisione dei documenti e del ciclo di programmazione di bilancio nonché sulla rivisitazione delle modalità di coinvolgimento degli enti territoriali.

In particolare l'articolo 2 *“Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo”* sostituisce sia l'articolo 7 ora rubricato *“Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio”* enunciando i nuovi strumenti della programmazione, sia l'articolo 10 adesso *“Documento di economia e finanza”* (al posto del precedente *“Decisione di finanza pubblica”*) ed aggiunge l'articolo 10-bis *“Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza”*.

Il documento di economia e finanza (DEF)⁶, che deve essere presente alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni

⁶ Il DEF sostituisce sia la Decisione di finanza pubblica (DPF), sia la Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica (REF).

parlamentari, diviene il perno della programmazione economico finanziaria⁷.

Nel DEF è, inoltre, incorporato lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR), che devono essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile di ciascun anno, e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, nonché un'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente.

Il principio informatore della legge di revisione si sostanzia nella coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'UE, in attuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica (articolo 1 comma 1 novellato).

L'articolo 1 detta infatti l'obiettivo della novella, che si sostanzia nel mettere in coerenza la programmazione finanziaria dell'Italia con quella dell'Unione europea e che si realizza in primis con la riscrittura del ciclo decisionale della finanza pubblica (articolo 2)

⁷ Per quanto concerne, segnatamente, il ciclo di bilancio, mentre la riforma della disciplina contabile del 2009 aveva posticipato al 15 settembre il termine di presentazione al Parlamento dello schema di Decisione di finanza pubblica, al fine di disporre di un quadro previsivo, economico e di finanza pubblica più aggiornato di quello disponibile al 30 giugno (data di presentazione del vecchio DPEF), le recenti modifiche apportate alla legge di contabilità, allineandosi con il nuovo calendario stabilito in sede europea, anticipano alla prima parte dell'anno l'intero processo di programmazione nazionale, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, del Documento di Economia e Finanza (DEF).

Nell'articolo 2, inoltre, si rinvencono le procedure multilivello e quindi di consultazione e di intesa fra Stato, regioni, province e comuni, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, con un incardinamento che vale sia nel DEF che nella sua Nota di aggiornamento.

Al fine di aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio al semestre europeo la legge novellata (articolo 10 rubricato "*Documento di economia e finanza*") prevede che il DEF sia articolato in tre sezioni.

In particolare la prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che contiene tutti gli elementi e le informazioni richieste dai vigenti regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

A conferma del principio della programmazione triennale delle risorse, si prescrive che l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche sia accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; la sezione deve, inoltre, contenere le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità, nonché le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

La seconda sezione del DEF contiene una serie di dati e di informazioni che in massima parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica (REF) o della Decisione di finanza pubblica (DFP), era già tenuto a fornire alle Camere. In particolare si prescrive l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza evidenziata in sede europea, di identificare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica anche attraverso la fissazione di tetti di spesa. La sezione, reca, tra l'altro, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa, inoltre, rende conto delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali. In allegato alla sezione è riportata la nota metodologica che espone analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali.

La terza sezione del Documento include, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR)⁸ di cui sono enunciati i contenuti

⁸ Il PNR È un documento strategico che definisce in coerenza con il Programma di Stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia "Europa 2020". Esso, nella sua versione aggiornata, contenuta nel DEF 2011, illustra gli obiettivi e le azioni di riforma tra loro integrate considerate necessarie per eliminare gli squilibri macroeconomici, per potenziare la competitività del Paese, per stimolare la concorrenza nel mercato dei prodotti e per migliorare le condizioni del mercato del lavoro, nel quadro di una rafforzata sostenibilità delle finanze pubbliche.

principali, che in ogni caso potranno essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Anche in questo caso al Parlamento risulterà sottoposto il medesimo programma che sarà inviato a Bruxelles. Lo schema contiene, infatti, gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In tale ambito vengono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; nonché i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita

Le misure descritte nel PNR sono ispirate dall'azione comunitaria per creare un'Europa competitiva, inclusiva e sostenibile, e rispondono alle priorità elencate nell'Analisi annuale sulla crescita (*Annual Growth Survey*) della Commissione, alle azioni previste dal Patto Euro Plus per aumentare il grado di competitività e convergenza, nonché agli obiettivi specifici previsti dalla Strategia Europa 2020 declinate negli obiettivi nazionali.

Il Programma reca, in particolare, un'indicazione delle riforme già avviate e di quelle programmate per il raggiungimento dei *target* nazionali fissati nella Strategia Europa 2020. Tale indicazione è preceduta da un'analisi quantitativa, realizzata sulla base della metodologia sviluppata nell'ambito del *Lisbon Assessment Framework* (LAF), che ha svolto un ruolo significativo nell'individuazione delle priorità di politica economica e le aree di *policy* critiche dei Paesi membri, contribuendo alla definizione di quelli che sono stati definiti i “*colli di bottiglia*” (*bottlenecks*), ossia i fattori che costituiscono un impedimento alla crescita del Paese e su cui è necessario intervenire.

dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

Il DEF è inoltre integrato da ulteriori allegati di rispettiva competenza del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il primo si sostanzia in una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale ed alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, che deve essere presentata alle Camere entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il secondo è il programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta legge obiettivo, nonché lo stato di avanzamento del medesimo relativo all'anno precedente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, invece, uno specifico documento relativo allo stato di attuazione degli impegni in materia di riduzione dei gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.

Spetta invece al Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione del DEF, indicare i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno e gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni, da trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno.

Sempre in apposito allegato sono esposte le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali e alle province autonome di Trento e Bolzano

Per gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, e che ante riforma dovevano essere presentati entro febbraio, non è fissato un termine di presentazione. Spetta ai regolamenti parlamentari determinare le procedure e i termini per il loro esame.

Specifica disciplina è, inoltre, prevista, con l'introduzione dell'articolo 10-bis (rubricato "*Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza*") per la Nota di aggiornamento al DEF che entro il 20 settembre di ogni anno deve essere inviata alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

La Nota di aggiornamento, diviene così uno strumento obbligato e necessario di indirizzo generale, mentre nella disciplina previgente, la sua presentazione, era eventuale e connessa al verificarsi di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica.

A ciò si aggiunga che consentendosi la presentazione della Nota anche fuori dai vincoli temporali della sessione è possibile prefigurarne l'esame anche al di fuori della sessione di bilancio, al fine di un aggiornamento preventivo del quadro delle previsioni delle grandezze di finanza pubblica. Pertanto, essa consente di tener conto d'informazioni e dati più dettagliati rispetto a quelli disponibili nel mese di aprile e di procedere all'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici fissati dal

DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra i diversi sottosettori del conto economico della pubblica amministrazione lo Stato, nonché di recepire le citate raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo nel corso del primo semestre dell'anno.

Questo strumento della programmazione contiene, l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di stabilire una diversa articolazione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali, ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; le eventuali modifiche e osservazioni del Documento di economia e finanza, conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; gli eventuali aggiornamenti del Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, assieme alle misure atte a realizzare il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale.

Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre, il Governo è tenuto ad inviare alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, un aggiornamento

delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi. Le linee guida sono altresì trasmesse, entro il 10 settembre, alle Camere, cui è in seguito trasmesso anche il parere espresso su di esse dalla Conferenza.

Alla Nota di aggiornamento si allegano, inoltre, le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, precedentemente allegate alla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

La Nota di aggiornamento è inoltre corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. A tali relazioni è allegato, dal Ministro dell'economia e delle finanze, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con l'indicazione per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate. In allegato al quadro riassuntivo è esposta, altresì, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera.

In allegato alla Nota di aggiornamento, vengano altresì presentati e indicati: il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (c.d. "legge obiettivo") e gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6, della vigente legge di contabilità.

Il nuovo articolo 10-*bis* prevede, inoltre, che ogniqualvolta si intendano aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza

ovvero si verificano scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, spetta al Governo trasmettere una relazione al Parlamento finalizzata a motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti ed a illustrare gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

Per quanto concerne gli altri strumenti della programmazione di bilancio già previsti dalla legge n. 196/2009 i termini di presentazione restano invariati : 15 ottobre per il disegno di legge di stabilità e per il disegno di legge del bilancio dello Stato; 30 giugno per il disegno di legge di assestamento.

Il ciclo e gli strumenti della programmazione previsti dal testo originario della legge n. 196/2009 e quelli prevista a seguito della legge n. 39/2011 sono riassunti nella seguente tabella.

LEGGE n. 196/2009	LEGGE n. 196/2009 <i>come modificata dalla Legge n.39/11</i>
Relazione sull'economia e la finanza pubblica <i>(15 aprile)</i>	Soppressa
Decisione di finanza pubblica (DFP) <i>(15 settembre)</i>	Documento di Economia e Finanza (DEF) <i>(10 aprile)</i>
Aggiornamento del Programma di stabilità <i>(secondo calendario concordato in sede europea)</i>	
	Allegato al DEF sul monitoraggio degli effetti delle manovre adottate anche in corso d'anno <i>(entro il 30 giugno)</i>
Nota di aggiornamento alla DFP <i>(prevista solo in caso di modifica degli obiettivi o scostamenti degli andamenti)</i>	Nota di aggiornamento del DEF <i>(20 settembre)</i>
Disegno di legge di stabilità <i>(15 ottobre)</i>	Disegno di legge di stabilità <i>(15 ottobre)</i>
Disegno di legge del bilancio dello Stato <i>(15 ottobre)</i>	Disegno di legge del bilancio dello Stato <i>(15 ottobre)</i>

LEGGE n. 196/2009	LEGGE n. 196/2009 <i>come modificata dalla Legge n.39/11</i>
Disegno di legge di assestamento <i>(30 giugno)</i>	Disegno di legge di assestamento <i>(30 giugno)</i>
Disegni di legge collegati <i>(entro febbraio)</i>	Disegni di legge collegati <i>(entro gennaio)</i>

2.2. I nuovi criteri di prudenzialità della gestione finanziaria

In un’ottica di complessivo potenziamento del controllo sugli andamenti di finanza pubblica ed al fine di favorire il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico il legislatore della novella con l’articolo 3 “*Disposizioni in materia di stabilità finanziaria*”, da un lato, ha modificato la disposizione contenuta nell’articolo 11 comma 6 secondo periodo della legge n. 196/2009 consentendo, così, l’utilizzo degli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore indicato nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente) a copertura degli oneri correnti della legge di stabilità unicamente per finanziare riduzioni di entrata e solo a condizione che risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. Dall’altro, ha introdotto (con l’articolo 17 comma 1-bis) sia il divieto di utilizzare a copertura di nuovi oneri finanziari le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, sia l’espressa previsione che l’eventuale “extra gettito” connesso ad un miglioramento del quadro economico possa essere destinato solo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, l'articolo 3 lett. c) della legge 39/2011, riformulando l'articolo 40 comma 2, al fine di consentire una più efficace programmazione di medio termine che fornisca alle amministrazioni maggiori certezze in ordine alle risorse disponibili, ha ampliato l'ambito di intervento della disciplina delegata nella determinazione dei limiti all'evoluzione della spesa iscritta nel bilancio dello Stato. In particolare, è stata estesa a tutte le spese iscritte nel bilancio dello stato (dunque anche alle spese non rimodulabili)⁹ la possibilità (da attuarsi con i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge 196/2009) di fissare, in linea di massima con la Decisione di economia e finanza e di adottare, poi, con la legge di bilancio, tetti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse. Come noto nella previgente disciplina della struttura del bilancio (articolo 40 comma 2, lett. h), tale previsione era prevista solo per le spese rimodulabili.

2.3. Il consolidamento delle procedure parlamentari di controllo sulla finanza pubblica

⁹ L'art. 21, comma 6, della legge n. 196 definisce le spese non rimodulabili quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

L'articolo 4 “ *Controllo sulla finanza pubblica*” (che modifica l'articolo 4 della novellata legge di contabilità) al fine di rafforzare le procedure parlamentari di controllo sulla finanza pubblica, prevede che, sulla base di intese tra i Presidenti delle Camere, si possa procedere all'integrazione delle attività svolte dalle strutture di supporto tecnico dei due rami del Parlamento (mentre la previgente formulazione prevedeva soltanto la collaborazione tra le suddette strutture). Inoltre, al fine di accrescere la disponibilità di elementi di valutazione dei documenti di finanza pubblica, il legislatore introduce la previsione (articolo 4 comma 2-*bis*) che le Camere possano stipulare apposite convenzioni con l'ISTAT per l'acquisizione di dati ed elaborazioni considerate necessarie per l'esame dei documenti di finanza pubblica prodotte dall'Istituto di statistica.

2.4. Il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

L'articolo 5 “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa*” contiene, altresì, la revisione della scelta fatta da legislatore del 2009, per quanto attiene il passaggio al solo bilancio di cassa¹⁰. Tale norma sostituisce la rubrica del

¹⁰ La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 aveva delegato il Governo (articolo 42 “*Delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa*”) ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, l'affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza, Ulteriori criteri direttivi attenevano: all'adozione di sistemi contabili di rilevazione dei dati, che assicurassero la disponibilità di quelli relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato, anche al fine di compilare un elenco degli impegni che impedisse la formazione di situazioni debitorie; al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la

capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la denominazione: "*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa*" e riformula la delega di cui all'articolo 42 (da esercitare entro quattro anni), prevedendo principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'emanazione del decreto legislativo volto a riordinare la disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione

redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto a livello comunitario; alla previsione di un sistema di controlli preventivi di legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione contratta dal dirigente responsabile e l'obbligo per quest'ultimo di predisporre un apposito piano finanziario finalizzato a scandire le fasi temporali di assunzione delle obbligazioni, sempre relativamente al dirigente responsabile, limiti all'assunzione di obbligazioni in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile; all' adeguamento della disciplina per il passaggio al solo bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio, al momento del passaggio, per lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio; alla considerazione dei risultati della sperimentazione; alla graduale estensione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

La gradualità del passaggio doveva essere effettuata attraverso un primo periodo di sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari e avviata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Le modalità e le amministrazione coinvolte sono state definite nello schema di decreto del Ministro dell'economia n. 30016/2010 nel quale si è previsto che: la sperimentazione prende avvio a decorrere dal 1 gennaio 2011, con attività propedeutica al 1 luglio 2010 e che i Ministeri coinvolti sono Interno, Difesa, Infrastrutture e Trasporti; nonché che la gestione sperimentale è affiancata a quella ordinaria, quindi, senza comportare deroghe alla vigente normativa e alle regole contabili di gestione del bilancio.

A tal proposito si evidenzia che le Camere nel dicembre scorso, si sono espresse sullo schema del decreto ministeriale concernente la sperimentazione del passaggio dalla redazione del bilancio dello Stato e degli altri documenti contabili in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza.

Così, il Governo non è più chiamato ad adottare decreti legislativi per l'abbandono del doppio binario della cassa e della competenza ed il passaggio ad una redazione in termini di sola cassa bensì, deve rafforzare il ruolo programmatico di quest'ultimo, confermando, in sostanza, l'attuale configurazione del bilancio dello Stato sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Sulla base di queste doppie previsioni il Parlamento, una volta che il bilancio è stato approvato con legge, autorizza il Governo alla gestione finanziaria dello Stato per il successivo esercizio ¹¹.

In sintesi, i più significativi criteri direttivi della delega, sono finalizzati alla riorganizzazione della fase gestionale della spesa statale e riguardano la razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi.

Ulteriori principi sono previsti per la revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento e relativamente alla previsione della graduale estensione delle disposizioni legislative delegate alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con la delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale e, in particolare, con la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili.

¹¹ A. Monorchio, L. G. Mottura, *Compendio contabilità di Stato*, Bari, 2010, p. 165

In ordine al dirigente responsabile, ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, permane l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale lo stesso dirigente ordina e paga le spese.

Ai fini della predisposizione del decreto legislativo resta invariata la considerazione dei risultati della sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari. Nell'ambito della disciplina che regola la fase sperimentale di tale "potenziamento" della funzione del bilancio di cassa la novella introduce, però, la previsione che un rapporto sull'attività della sperimentazione debba essere trasmesso, a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti.

Dai lavori in commissione risulta palese che la *ratio* di questa ponderazione nasce dal fatto che *"è sembrato troppo tranchant rinunciare subito alla competenza, che è il sistema in base al quale da quasi un secolo vengono gestiti i bilanci pubblici e che è indissolubilmente legato all'idea della programmazione delle risorse, il cui abbandono nel giro di poco tempo può non essere assimilato adeguatamente dalle tante pubbliche amministrazioni coinvolte. La scelta è dunque, per intanto, rafforzare la cassa, che è il vero problema, ferma rimanendo la possibilità a regime, con una cassa meglio gestita, di rivedere la questione complessiva e ripensare alla utilità di un sistema anche di competenza. Procedere altrimenti, senza la dovuta gradualità, può effettivamente rappresentare un rischio che il sistema della finanza pubblica di questo Paese è bene che non corra, tenuto conto delle ingenti*

masse finanziarie coinvolte. Del resto, va ricordato che la felice intuizione della stagione riformistica al riguardo, che culminò con il varo della legge 468 del 1978, era di affiancare alla competenza la cassa e collegare quest'ultima alla gestione effettiva delle grandezze finanziarie e monetarie macroeconomiche: questo deve rimanere l'obiettivo, data l'infelice esperienza del tipo di cassa che si è determinato in questi decenni. Lo stesso parere unanime che la Commissione espresse nello scorso dicembre sulla bozza del decreto di sperimentazione del passaggio al sistema di cassa sottolineava gli inconvenienti del sistema della legge 196 al riguardo e affermava la piena disponibilità a ripensare la materia.”¹².

La novella, nel rivedere la scelta forse troppo semplicistica di adottare in breve tempo la redazione del bilancio in termini di sola cassa, depotenzia sostanzialmente tale transizione prevista nella riforma del 2009, e conferma la rilevanza delle implicazioni di un mero e repentino passaggio al bilancio di sola cassa nonché delle connesse problematiche che sarebbero potute emergere in sede applicativa.

Se è vero che un bilancio redatto secondo il principio di cassa consente una maggiore responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche, incoraggiandolo a porre attenzione al momento della programmazione ed erogazione della spesa¹³ tra i vantaggi del bilancio di

¹² Senato della Repubblica, Legislatura 16° - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 487 del 22 febbraio 2011

¹³ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, “La riforma della contabilità e della finanza pubblica, novità, riflessioni e prospettive”, 2010, p. 92

competenza non può non annoverarsi la capacità di limitare maggiormente le facoltà dell'esecutivo nel campo delle spese pubbliche¹⁴.

I vantaggi offerti dai due criteri sono stati ampiamente messi in luce dalla Corte dei Conti¹⁵.

2.5. La relazione generale sulla situazione economica del Paese e la Commissione di valutazione

L'articolo 6 “ *Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*” riscrive l'articolo 12 della legge di contabilità ora rubricato “*Relazione generale sulla situazione economica del Paese*” prevedendo che tale relazione, relativa alla situazione per l'anno precedente, sia da presentarsi entro il mese di aprile (piuttosto che entro il 30 settembre come precedentemente disposto) e, come nella disposizione previgente, sia a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

Scompare dunque la Relazione sull'economia e la finanza pubblica che risulta non più necessaria alla luce della presentazione del DEF nel mese di aprile, il quale, appunto, assorbe anche i contenuti di tale relazione.

¹⁴ G. Pisauro, “*Il bilancio tra cassa e competenza*”, Seminario RGS 7 aprile 2010, p.6

¹⁵ Corte dei Conti, *Elementi per l'audizione in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (A.S. 1397) V Commissione programmazione economica, bilancio Senato della Repubblica*, 8 aprile 2009, p. 24

Il novellato comma 3 dell'articolo 52, prevede, inoltre, l'istituzione di un'apposita commissione deputata a valutare le informazioni da far confluire nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. L'attività svolta dalla commissione deve confluire in una relazione da trasmettere al Ministro dell'economia, il quale la inoltra alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti esprimano il loro parere.

I componenti della Commissione, istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono: esperti in discipline economiche, rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti dell'Istat (nel numero di due per ciascuna amministrazione e per un totale di 6).

La norma in esame abroga inoltre il comma 17-sexies dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2.6. Le modifiche di carattere formale e sostanziale

L'articolo 7 *“Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative”* prevede, infine, le modifiche di carattere formale e sostanziale necessarie al coordinamento delle previsioni normative introdotte con tutte le disposizioni della legge 196/2009.

In particolare, relativamente alla delega legislativa al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, viene prolungato da due a tre anni il termine per l'esercizio della delega stessa e, ai fini della predetta attuazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, avvia

un'apposita strumentazione di cui dà conto nel rapporto di cui all'art. 3. Viene inoltre prevista tra i principi e criteri direttivi della delega, l'introduzione, in via sperimentale, di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini. Con le modifiche all'articolo 48 della legge di contabilità, che disciplina il ricorso al mercato finanziario da parte delle pubbliche amministrazioni, viene prolungato da dieci a trenta giorni dalla stipula dell'operazione di finanziamento il termine entro cui gli istituti finanziatori delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia, all'ISTAT e alla Banca d'Italia l'avvenuta operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Sono comunque escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni di emissione di prodotti e strumenti finanziari e di titoli ai sensi dell'articolo 3 del T.U. sul debito pubblico (D.P.R. n. 298/2003). L'articolo in esame, inoltre, modifica la lett. b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 936 del 1986, aggiornando le attribuzioni e le funzioni svolte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il quale, in apposite sessioni, assume il compito di esaminare il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento.

L'articolo 8 ha disposto l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.